

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISOCIALIZZAZIONE DISABILI PSICHICI

ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO

Potenziamento delle attività di risocializzazione rivolta ai soggetti con disabilità mentale in carico al CSM di Ribera per offrire opportunità di reale integrazione sociale finalizzati a :

- Promuovere la cultura dell'integrazione
- Diminuire l'isolamento
- Migliorare la qualità di vita del disabile e della sua famiglia

ART.2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

●Attuare interventi mirati a promuovere la piena integrazione di persone con disagio e l'acquisizione di stabilità sociale e psicologica attraverso programmi specifici predisposti dal Centro salute mentale che permettano:

- Promozione e socializzazione positiva
- Aumento dei sentimenti di efficacia personale
- Miglioramento delle relazioni interpersonali
- Valorizzazione delle risorse presenti all'interno del sistema familiare

In particolare il programma redatto dal Csm di Ribera, comprende attività, meglio specificate all'art.4, pensate e ponderate rispetto agli obiettivi personali e di gruppo degli utenti del servizio inseriti nel programma di risocializzazione

ART.3

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 8 , da espletarsi nel triennio di riferimento del piano di zona. Il Comune si riserva in caso di esigenze progettuali di modificare il periodo di espletamento del servizio; inoltre qualora vi sia un' eventuale aggiuntiva copertura finanziaria il servizio potrà subire un'estensione, ad insindacabile giudizio del Comitato dei Sindaci; in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidataria dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo e alle medesime condizioni senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Rimane obbligo per l'Ente aggiudicatario del servizio di produrre: l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum.

ART.4 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

In riferimento all'apposito programma redatto dal Csm di Ribera si specifica che verranno realizzate le seguenti attività:

Attività artigianali finalizzate al mantenimento delle abilità acquisite ed al raggiungimento di nuove abilità, mediante progettazione ed esecuzione di piccoli lavori che portano all'elaborazione di un prodotto finito, realizzato mediante sequenze di operazioni di complessità differente e con il coinvolgimento e la partecipazione del gruppo di utenti;

Attività espressive ricreative, attività formative orientate all'acquisizione di competenze informatiche di base

Attività sportive finalizzate ad un recupero di abilità psico-motorie ed ad un mantenimento del peso-corporeo, oltre che allo sviluppo di stili di vita sani

Escursioni e gite per la conoscenza storico culturale del territorio e la sperimentazione di forme di integrazione in contesti non protetti .

Valutazione sul campo delle abilità individuali e sociali acquisite e previamente individuate quali obiettivi prioritari nei singoli piani personalizzati .

Inoltre dando continuità all'intervento del progetto benessere, progetto sperimentale ad oggi in fase di realizzazione si è previsto :

L' attività di sostegno psicologico anche a domicilio nei casi di crisi e/o eventi di comprovata necessità, in particolare per l'utenza più giovane onde evitare il ricorso al TSO.

ART. 5 MODALITÀ ORGANIZZATIVE

E' indispensabile, per la realizzazione di tale progetto, la continua partecipazione del personale sanitario e sociale del CSM dell'ASP di Ribera, il quale svolge una funzione di conduttore e garante del percorso progettuale, sia dal punto di vista sociale che clinico. Il personale del progetto opererà su indicazioni del referente del CSM .

Le attività verranno svolte durante le ore pomeridiane , ma tale organizzazione può subire dei cambiamenti a seconda del tipo di attività da realizzare.

ART. 6 PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio attraverso i propri soci lavoratori e/o dipendenti, adeguatamente qualificati, e metterà a disposizione del servizio i seguenti operatori:

n.2 psicologi - 29 ore mensili per mesi 8

n.1 operatore Socio Assistenziali - 30 ore mensili per mesi 8

ART. 7

COMPETENZE E REQUISITI DEGLI OPERATORI

Il soggetto affidatario assicura la specifica competenza e preparazione degli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente capitolato e il possesso delle condizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività programmate.

In ogni caso, trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l'utente, l'affidatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune e con il diretto coinvolgimento dei referenti dell'Ufficio Piano, il possesso nel personale individuato, delle seguenti capacità:

- 1• spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- 2• spirito di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- 3• capacità di lavorare in equipe;
- 4• capacità di organizzare il lavoro;
- 5• capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- 6• capacità di proporre soluzioni progettuali innovative.

ART. 8

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con il target del progetto, potendo discutere le problematiche individuali rilevate unicamente con i responsabili del servizio e con il responsabile del gruppo di coordinamento competente.

Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia.

ART. 9

PRESCRIZIONI

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

L'Ente potrà, in caso di carenza di soci lavoratori, impiegare personale dipendente purché in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine all'appalto non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli il clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'affidatario si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie. Esso, in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuto comunque ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo alla immediata sostituzione di quello assente. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza.

L'Ente comunque dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che il referente individuato dal coordinatore dell'Ufficio Piano ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori, saranno preventivamente comunicati al coordinatore dell'Ufficio Piano che ne darà tempestiva comunicazione al legale rappresentante della Ditta aggiudicataria.

Non è prevista la sostituzione di personale per cui si è avuto assegnato, in sede di gara, un punteggio per esperienza regolarmente retribuita di almeno 12 mesi nel settore oggetto della gara,

tranne nei casi di maternità, malattia prolungata o altre situazioni straordinarie debitamente motivate, in cui potrà essere effettuata la sostituzione con personale con documentata esperienza. Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente.

ART. 10 OBBLIGHI

L'ente è tenuto inoltre inoltre a:

a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 22;

c) L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene **svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario.**

ART. 11 VOLONTARIATO

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con il Comune. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

ART. 12 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione e l'attuazione del servizio oggetto dell'appalto, è stato previsto un corrispettivo complessivo di **€. 21.428,40** di cui **€. 14.868,32** avente carattere incompressibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al personale, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di

lavoro per le cooperative sociali ai sensi della L.381/91 e gli oneri sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, I.V.A. al 4% per un importo di **€. 631,86**, e la restante somma di **€. 928,22** per oneri generali e di organizzazione, da sottoporre a ribasso.

Per la realizzazione delle attività di laboratorio, così come meglio sopra elencate, seguendo la programmazione predisposta dal CSM , la somma di **€. 5.000,00** IVA compresa che deve essere rendicontata con apposite fatture.

ART. 13 PAGAMENTI

Per il suddetto servizio saranno effettuati i pagamenti con i prezzi previsti nel presente capitolato, depurati del ribasso di gara effettuato dalla Ditta aggiudicataria.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura o nota contabile firmata dal legale rappresentante dell'Ente, corredata dalle relazioni mensili predisposte degli operatori del Servizio Sociale di Ribera ,da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali ed una dichiarazione attestante ore svolte dagli operatori del servizio,tutti i costi di gestione sono a totale carico dell'Ente.

La fattura, corredata dalla documentazione sopra citata, dovrà pervenire al Comune di Ribera, a mezzo di lettera raccomandata o presentata direttamente all'Ufficio competente. La documentazione verrà riscontrata e, ove dovessero emergere errori o difformità, verrà entro 15 giorni, trasmesso per gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà la fattura o la nota contabile rettificata entro ulteriori 15 giorni. Alla liquidazione provvederà il responsabile dei servizi sociali del Comune di Ribera entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione probatoria, riconosciuta regolare, previa presentazione del DURC.

ART. 14 SICUREZZA D.Lgs 81/08 e s.m.s

1. L'affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L'affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, nella persona di _____.

3. L'affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

4. L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro il mese successivo l'avvio del servizio le informazioni, allegare al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

ART. 15

TRATTAMENTO DATI PERSONALI- D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ribera è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

2. L'affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./r**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro il mese successivo l'avvio del servizio ed eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n.196/2003.

L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);

è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né informa cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

ART. 16

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente aggiudicatario se dovute.

ART. 17

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne fa parte integrante:

-il presente capitolato d'oneri;

ART. 18

CAUZIONE

L'affidataria, dovrà costituire regolare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, mediante fideiussione o polizza assicurativa a norma di legge e secondo le modalità e le clausole di cui all' Art. 113 D.Lgs. 163/2006.

ART. 19

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Ribera, si riserva il diritto di accertare a mezzo del proprio ufficio gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente capitolato da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente aggiudicatario, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino alla definizione della controversia.

ART. 20

CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune di Ribera in qualità di Ente capofila del Distretto D6 ampie facoltà di controllo in merito:

all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;

al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei soci lavoratori e dei dipendenti;

ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

Il Comune di Ribera, con cadenza almeno semestrale, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro. Attraverso i referenti tecnici dell'Ufficio di piano (Coord. Gruppo Piano, Sociologo ed Assistenti Sociali del Distretto).

ART. 21

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile.

ART. 22

FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello di Sciacca.